

Autostrada del Brennero

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON GUARDIA
GIURATA DELLA SEDE DELLA SOCIETA' E DELLE
SUE PERTINENZE PER IL PERIODO
01 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2020**

SCHEMA DI CONTRATTO

SETTORE AFFARI GENERALI

Trento, settembre 2017



**IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI**

- dott. Mauro Azzolini -

Sommario

SCHEMA DI CONTRATTO	2
Art. 1 – Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Corrispettivo	3
Art. 3 – Modalità e tempi della prestazione.....	4
Art. 4 – Cauzione definitiva	4
Art. 5 – Subappalto	4
Art. 6 – Pagamenti	5
Art. 7 – Contestazioni, Penalità e inadempienze contrattuali.....	5
Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	5
Art. 9 – Verifica di conformità.....	5
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto.....	6
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art. 12 - Modello 231/01 – codice etico – politica SIQAS.....	6
Art. 13 - Risoluzione e recesso	7
Art. 14 - Imputazione dei danni e manleva	7
Art. 15 - Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	7
Art. 16 - Protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003 e Regolamento UE 2016/679)	8
Art. 17 - Domicilio legale.....	9
Art. 18 - Definizione delle controversie	9
Art. 19 - Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione.....	10
Art. 20 - Spese contrattuali	10
Art. 21 - Documenti parte integrante del contratto	10
Art. 22 – Allegati al contratto.....	10

SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente schema di contratto disciplina il Servizio di sorveglianza con guardia giurata della sede della Società e delle sue pertinenze.

Nel presente schema di contratto:

- l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato, viene denominato "Appaltatore";
- Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale viene denominato "capitolato";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" viene denominato "TULPS";
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" viene denominato "regolamento di esecuzione al TULPS";
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" viene denominato "codice antimafia";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" viene denominato "codice privacy";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" viene denominato "regolamento UE privacy";
- La L. 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 viene denominata "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Premesso che:

- la Società è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona – Modena;
- con delibera del Comitato Esecutivo di data 15 settembre 2017 la Società ha approvato la spesa per il servizio triennale di vigilanza armata della sede della Società' e delle sue pertinenze;
- per la scelta del contraente la Società ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice;

- la Società, con determina dell'Amministratore Delegato n.... di data, ha aggiudicato la conseguente procedura di gara (Bando n. 15/2017) a, con sede legale in, con il ribasso offerto del% rispetto all'importo posto a base di gara, oltre a euro 3.026,09 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di della Società, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°..... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata **Società**) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Appaltatore, con sede in, via n°....., Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato **Appaltatore**) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto Servizio di sorveglianza con guardia giurata della sede della Società e delle sue pertinenze, secondo quanto disposto dal capitolato e dall'offerta formulata in sede di gara dall'Appaltatore.

Costituisce parte integrante della prestazione l'approntamento, l'utilizzo e la manutenzione di un nuovo impianto di videosorveglianza.

Art. 2 – Corrispettivo

L'importo contrattuale è di euro, di cui euro per prestazioni (euro per l'approntamento, l'utilizzo e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza ed euro per la gestione del servizio di vigilanza armata) ed euro 3.026,09 per costi della sicurezza, oltre all'IVA ai sensi di legge, pari al ribasso del % rispetto all'importo posto a base di gara.

Il corrispettivo effettivo sarà determinato in base all'offerta presentata in sede di gara e potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dall'articolo 106 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice, dal secondo anno contrattuale, all'importo offerto per la gestione del servizio di vigilanza armata verrà applicato un adeguamento dei prezzi nella misura determinata dalla Società in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT-FOI per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 3 – Modalità e tempi della prestazione

La durata dell'appalto è stabilita in 3 anni, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto, che è previsto indicativamente per il giorno 1 gennaio 2018, fatto salvo il maggior termine necessario a completare le operazioni di aggiudicazione della procedura di gara. La Società si riserva comunque la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 3 anni ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, verrà redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In caso di urgenza l'avvio dell'esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio delle prestazioni, potrà essere disposto in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell'Appaltatore, la Società procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da parte dell'Appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dell'Appaltatore, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Art. 4 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve presentare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La mancata presentazione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società.

Art. 5 – Subappalto

L'Appaltatore ha / non ha espresso in sede di gara l'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti e secondo le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Art. 6 – Pagamenti

I pagamenti avverranno a cadenza mensile, previa emissione di fattura al termine di ogni mese da parte dell'Aggiudicatario. Su detti importi verranno effettuate le trattenute di legge pari allo zero virgola cinque per cento. Le fatture verranno pagate a sessanta (60) giorni dalla data di fattura.

I pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura a norma di legge, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore tramite DURC.

Le fatture dovranno riportare il CIG assegnato alla gara, la tipologia dell'autocarro, il numero di targa o di telaio e dovranno riportare le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario utilizzando il numero di conto corrente dedicato comunicato alla Società.

Art. 7 – Contestazioni, Penalità e inadempienze contrattuali

In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali verranno applicate le penali previste all'articolo 15 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) predisposto dalla Società.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Art. 9 – Verifica di conformità

Entro 45 giorni dalla conclusione del servizio si procederà alla verifica di conformità e all'emissione del relativo certificato da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato si procederà, previa emissione di fattura da parte dell'Appaltatore, al saldo del corrispettivo nonché allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del Contratto.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti. In particolare il **CIG** indicato in oggetto dovrà essere riportato nelle fatture emesse a carico di Autostrada del Brennero S.p.a., e dovrà essere comunicato alla medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi pagamenti.

Art. 12 - Modello 231/01 – codice etico – politica SIQAS

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero SpA, si obbliga a:

a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”, nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero Spa o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna ad informare gli interessati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa completa è consultabile sul sito alla sezione fornitori;

c) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il

rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

Art. 13 - Risoluzione e recesso

La Società potrà risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché in caso di sostanziale inadempienza da parte dell'Appaltatore nei confronti degli obblighi previsti dall'articolo 12 del presente schema di contratto, ovvero qualora le transazioni di cui al presente contratto - anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti - siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di accertamento positivo, tramite il Si.Ce.Ant., di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'Appaltatore, la Società recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Società.

La Società potrà altresì recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 - Imputazione dei danni e manleva

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 e indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dal proprio inadempimento e a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 15 - Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it.

Art. 16 - Protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003 e Regolamento UE 2016/679)

In relazione ai termini del servizio in oggetto si prende atto che il rapporto contrattuale prevede attività che comprendono il trattamento di dati personali la cui titolarità è di Autostrada del Brennero S.p.A., di conseguenza l'Appaltatore dovrà fornire per preparazione ed esperienza idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Autostrada del Brennero S.p.A., quale Titolare del trattamento dei dati personali nomina, ai sensi dell'articolo 29 D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle modalità di seguito precisate, l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai compiti affidati.

L'Appaltatore dovrà assumere il compito di eseguire tutte le eventuali operazioni necessarie per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali affidati, e in particolare di:

- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza; raccogliarli e registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in operazioni del trattamento compatibili con tali scopi;
- assicurarsi dell'esattezza dei dati trattati e, se necessario, aggiornarli; raccogliere e conservare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese ai compiti affidati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- per i dati trattati con sistemi di videosorveglianza dovrà garantire l'adozione delle misure di tutela dei dati che saranno comunicate dalla Società secondo il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della Privacy di data 8 aprile 2010.
- garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione al trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento sia in formato cartaceo sia in formato elettronica comprendono tutte le informazioni necessarie a espletare i servizi affidati e in particolare:

- le informazioni relative ai visitatori e alla Società, nell'ambito dell'attività di accoglienza dei visitatori;
- le informazioni presenti nella corrispondenza, nell'ambito dell'attività di ricezione e smistamento della corrispondenza;
- le informazioni relative alle persone eventualmente inquadrare dalle telecamere di sorveglianza;
- le informazioni presenti nell'eventuale attività di ricezione telefonica, nell'ambito delle funzioni di sostituzione del centralino;
- le informazioni relative ai veicoli, nell'ambito delle attività di controllo del corretto utilizzo dei parcheggi da parte del personale della Società e dei visitatori e nell'ambito del controllo degli accessi autorizzati dalla Società.

L'affidamento dei dati personali in oggetto è inoltre vincolato nei seguenti termini:

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza minime e quelle idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli art. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/03 e dell'allegato B del suddetto decreto (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) e dalle successive norme e/o regolamenti intervenuti o che eventualmente interverranno;
- comunicare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento, in conformità al D. Lgs. n.196/03. In tale contesto, sarà cura dell'Appaltatore individuare preventivamente gli "incaricati" del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto, sia che si tratti di dipendenti o collaboratori propri, sia che si tratti di dipendenti di altre società esterne che operino su specifico incarico dell'Appaltatore, organizzandone i compiti in modo che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente, e assicurandovi che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità individuate;
- predisporre per gli incaricati del trattamento i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e delle relative contromisure di sicurezza;
- informare la Società Autostrada del Brennero p.A di tutte le questioni rilevanti in tema di protezione dei dati personali.

Durata del trattamento: l'Appaltatore è autorizzato a effettuare trattamenti di dati per conto di Autostrada del Brennero S.p.A. fino al termine previsto dal contratto di fornitura servizi in essere.

Finalità del trattamento: l'Appaltatore tratterà i dati esclusivamente per le finalità connesse alle attività delegate nel rapporto contrattuale.

Obbligo alla riservatezza: l'Appaltatore si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati trattati ed in generale le informazioni, se non nella misura e nelle forme necessarie ad adempiere i termini del rapporto contrattuale in atto.

Art. 17 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

Art. 18 - Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Trento. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il contratto:

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto. L'imposta di bollo, quantificata in euro 240,00, sarà addebitata all'Appaltatore in detrazione sul primo pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Art. 21 - Documenti parte integrante del contratto

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14-*bis*, del Codice, fa parte integrante del presente contratto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 22 – Allegati al contratto

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è allegato al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).